



TRIBUNALE DI SPOLETO  
UFFICIO FALLIMENTARE

Concordato preventivo n. /2024 e PU n. /2024

Giudice designato: dott.ssa Sara Trabalza

Commissario Giudiziale: dott.ssa Informativa

**OGGETTO: informativa integrativa rispetto alla prima relazione informativa**

Il giudice delegato,

vista la nota a chiarimento depositata in data 14.02.2024 nell'interesse della società ricorrente e trasmessa unitamente alla prima relazione informativa;

rilevato come nella stessa si evidenzia come la medesima, dopo la domanda prenotativa proposta ai sensi dell'art. 44 CCII, ha provveduto ad eseguire taluni pagamenti nei confronti del legale nominato in data 26.01.2024, nei confronti dello Studio del dott.

in pari data e dell'attestatore dott. in data 7.02.2024, sottolineando come *"Si tratta, come è chiaro, di atti esecutivi di contratti pendenti, relativi a prestazioni rese in costanza di procedura e non invece in un momento precedente al deposito del ricorso introduttivo (si consideri, a titolo esemplificativo, che le somme dovute al per l'attività anteriore al gennaio 2024 non sono state corrisposte e verranno iscritte a piano).."*;

rilevato, sul punto che, per quanto chiarito dalla Suprema Corte - con statuizioni dettate in relazione alla legge fallimentare, ma pienamente applicabili anche all'indomani dell'entrata in vigore del Codice della Crisi - *"...il pagamento di crediti dei professionisti nominati dall'imprenditore per la predisposizione della domanda di concordato preventivo ovvero in occasione della relativa proposta, effettuato, a seguito del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., senza autorizzazione del tribunale, non comporta, necessariamente, la declaratoria di inammissibilità del concordato, ai sensi dell'art. 173 l.fall., in ragione dell'automatica classificazione di tali pagamenti tra gli atti di straordinaria amministrazione, quali crediti non prededucibili in mancanza del decreto di ammissione al concordato suddetto. Invero, ( )"*

costituiscono normalmente atti di ordinaria amministrazione le operazioni richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente al corredo obbligatorio della domanda di apertura della procedura concorsuale, competendo all'organo concorsuale che ne invochi l'eccedentarietà rispetto a tale scopo dimostrarne la superfluità, oltre che l'intento frodatorio..”- cfr. Cass. N. 280 del 2017;

rilevato, dunque, come allo stato e salvo il diverso rilievo del Commissario, al quale è stato già rimesso l'esame della prima relazione informativa, non emergano elementi specifici per escludere la natura ordinaria dei relativi pagamenti, pur apparendo assolutamente opportuna la loro segnalazione da parte della medesima ricorrente;

ritenuto, dunque, come non vi sia, allo stato, luogo a provvedere

P.Q.M.

PRENDE atto della comunicazione in oggetto e manda al Commissario per le eventuali sue osservazioni unitamente all'esame della prima relazione informativa.

Si comunichi.

Spoletto, 16.02.2024

Il Giudice del.

Dott.ssa Sara Trabalza